

Repertorio N. 74265

Raccolta N. 8215

-----ATTO COSTITUTIVO DI FEDERAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

---Il quindici gennaio duemilasedici, in San Donato Milanese alla Via dell'Unione Europea n. 1, in una sala al piano primo. ---Avanti a me dottoressa CLARA TABACCHI, Notaio iscritto al ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in San Donato Milanese, con studio ivi alla Via Gramsci n. 2,-----

-----SI COSTITUISCONO-----

- BERARDI RICCARDO, nato a Roma il 26 gennaio 1964, residente a Roma Via Capitan Casella n. 86, codice fiscale BRR RCR 64A26 H501R,-----
 - CRISANTE MAURO, nato a Loreto Aprutino (PE) l'8 ottobre 1946, residente ad Aulla Via Ezio Casciari n. 55, codice fiscale CRS MRA 46R08 E691U,-----
 - FERRARI ANDREA, nato a Piacenza il 4 aprile 1971, residente a Celle Ligure Via G. Marconi n. 93-8, codice fiscale FRR NDR 71D04 G5350,-----
 - FRIGERIO ROBERTO, nato a Milano il 21 marzo 1958, residente a Milano Via Domenichino n. 11, codice fiscale FRG RRT 58C21 F205K,-----
 - PATERNOSTRO GIANLUCA, nato a Palermo il 5 novembre 1970, residente a Palermo Viale Leonardo da Vinci n. 145, codice fiscale PTR GLC 70S05 G273F,-----
 - PULEO ANTONINO, nato a Palermo il 2 settembre 1954, residente a Trezzano sul Naviglio Via Caruso n. 13, codice fiscale PLU NNN 54P02 G273W,-----
 - PUSCEDDU MAURO, nato a Novara il 10 marzo 1965, residente a Vitulazio Località Tutuni II Traversa n. 4, codice fiscale PSC MRA 65C10 F952F,-----
 - ZECCHINI STEFANO, nato a Forlì il 28 ottobre 1968, residente a Forlì Via Acquara 'Pievequinta' n. 6, codice fiscale ZCC SFN 68R28 D704Z,-----
- cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali-----

-----CONVENGONO-----

di costituire una Associazione (Federazione) disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e precisamente:----

Articolo 1-----

E' costituita tra i signori Berardi Riccardo, Crisante Mauro, Ferrari Andrea, Frigerio Roberto, Paternostro Gianluca, Puleo Antonino, Pusceddu Mauro e Zecchini Stefano una federazione sotto la denominazione:-----

-----"BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA"-----

Articolo 2-----

Stabiliscono i componenti che il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016 (trentuno dicembre duemilasedici).-----

Articolo 3-----

Dott. CLARA TABACCHI
NOTAIO

Via Gramsci, 2 - 20097 SAN DONATO MILANESE - Tel. 02.55601982 - 02.55601974



La Società è retta da un Consiglio Direttivo nelle persone dei soci fondatori signori Berardi Riccardo, Crisante Mauro, Frigerio Roberto, Paternostro Gianluca, Puleo Antonino, Pusceddu Mauro e Zecchini Stefano.

Articolo 4

La Federazione ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura dei motoveicoli BMW, della loro evoluzione tecnica e del loro mito.

La Federazione si propone il raggiungimento del proprio scopo associativo attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e attività simili.

Articolo 5

Le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della Federazione è il seguente: San Donato Milanese Via dell'Unione Europea n. 1.

Articolo 6

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Federazione.

La Federazione è retta dallo statuto che si allega a questo atto sotto la lettera "A".

---Di questo atto scritto da me Notaio e da persone di mia fiducia in parte con sistema elettronico ed in parte a mano su quattro pagine di un foglio ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore quindici e minuti trentasei.

Firmato:

Riccardo Berardi

Mauro Crisante

Andrea Ferrari

Roberto Frigerio

Gianluca Paternostro

Antonino Puleo

Mauro Pusceddu

Stefano Zecchini

CLARA TABACCHI Notaio Sigillo.

-----**STATUTO**-----

-----**DELLA FEDERAZIONE DENOMINATA "BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA"**-----

-----**Titolo I**-----

-----**Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**-----

E' costituita una Federazione sportiva dilettantistica denominata «BMW Motorrad Federclub Italia» (di seguito denominata anche solo "Federazione"), senza scopo di lucro che raccoglie l'adesione di tutte le associazioni denominate "BMW Motorrad Club locali" i cui membri sono appassionati dei motoveicoli BMW.-----

-----**Art. 2 SCOPO**-----

La Federazione ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura dei motoveicoli BMW, della loro evoluzione tecnica e del loro mito.-----

La Federazione si propone il raggiungimento del proprio scopo associativo attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e attività simili.-----

-----**Art. 3 DURATA - SEDE - PATRIMONIO SOCIALE**-----

La durata della Federazione «BMW Motorrad Federclub Italia» è illimitata.-----

La Federazione «BMW Motorrad Federclub Italia» ha la sua sede legale c/o BMW Italia S.p.A. a San Donato Milanese, in Via Dell'Unione Europea, 1.-----

Il Patrimonio sociale della Federazione è costituito dalle quote versate dai "BMW Motorrad Club locali" federati (di seguito denominati BMW M.C.F.) in proporzione al numero degli associati e da tutti gli altri beni mobili ed immobili di cui la Federazione divenga proprietaria.-----

-----**Art. 4 STEMMA FEDERALE - BANDIERA FEDERALE**-----

Lo Stemma Federale e la Bandiera Federale saranno decisi dal Consiglio Direttivo, fermo restando che dovranno essere inderogabilmente rispettate le Linee Guida promulgate dal "BMW Clubs Europa", ente che supervisiona e garantisce il corretto utilizzo del logo e/o del marchio BMW nell'ambito delle associazioni che riuniscono appassionati del brand a livello europeo.-----


-----**Titolo II**-----

-----**Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE**-----

1. Possono proporre domanda di ammissione alla Federazione tutte le associazioni sportive dilettantistiche (di seguito "A.S.D.") cheentino al loro interno associati che posseggano motociclette a marchio BMW o dei relativi accompagnatori. Il numero minimo degli associati è 25 (venticinque).-----

2. La domanda di ammissione delle singole A.S.D. alla Federazione deve:-----

a) essere firmata dal Presidente di ogni singola A.S.D., che ne abbia la rappresentanza, dovendo impegnare il Club rappresentato all'osservanza del presente Statuto e delle disposizioni e regolamenti del Consiglio Direttivo;-----



b) contenere l'assunzione di formale impegno alla modifica del proprio statuto nei termini ed alle condizioni di quello sottoposto e accettato dalla Federazione, il tutto entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione della domanda di ammissione;

c) contenere la dichiarazione attestante il benessere all'eventuale affiliazione, in caso di accettazione della domanda di ammissione, rilasciata dal Concessionario BMW Motorrad di riferimento o officina autorizzata BMW Motorrad di riferimento per le attività associative ed istituzionali dell'A.S.D., sito nella Provincia ove risiede la maggioranza degli associati ovvero, in caso di parità del numero di associati presenti in più province, quello scelto tra le stesse province in ballottaggio dal Consiglio Direttivo dell'A.S.D.. Nel caso di inesistenza di un Concessionario BMW Motorrad o di un'officina autorizzata BMW Motorrad nella provincia di riferimento individuata secondo i criteri anzidetti, dovrà essere previamente presentata a BMW Italia S.p.A. una rosa di candidati, già informati e resisi eventualmente disponibili, e quest'ultima indicherà a quale Concessionario BMW Motorrad o officina autorizzata BMW Motorrad indirizzare la richiesta formale di benessere, il cui esito dovrà costituire allegato della domanda di ammissione alla Federazione.-----

3. Il Consiglio Direttivo della Federazione esamina le domande entro un mese dal giorno in cui sono pervenute.-----

Il Presidente della Federazione avrà cura di informare dell'accettazione o della non accettazione delle domande. La domanda di ammissione può essere presentata più volte nel tempo fino a che non sia accolta, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti e della presentazione dei documenti di cui al precedente comma 2.-----

4. L'accoglimento della domanda dà diritto all'A.S.D. di assumere, dal momento dell'avvenuta comunicazione, la qualifica di BMW M.C.F. e consente, pertanto, di associare alla propria denominazione il nome "BMW Motorrad".-----

Art. 6 FONDATORI-----

Sono Fondatori coloro che abbiano concorso alla fondazione della Federazione «BMW Motorrad Federclub Italia» e sottoscritto il relativo atto costitutivo.-----

Art. 7 ASSOCIATI ORDINARI-----

Sono Associati Ordinari della Federazione gli iscritti ammessi ai sensi del precedente art. 5.-----

Art. 8 QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE-----

1. Tutti i BMW M.C.F. sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione annuale pro-capite per ciascun associato che si dovesse iscrivere nel corso dell'anno solare al BMW M.C.F., nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo della Federazione entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno per l'anno successivo. La quota di iscrizione deve essere versata alla Federazione entro tre mesi dalla data di

iscrizione del singolo associato al BMW M.C.F. e, comunque, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno nel caso di iscrizione avvenuta nel corso degli ultimi mesi dell'anno.-----

2. Qualora un singolo associato dovesse iscriversi al BMW M.C.F. per il tramite della piattaforma online che sarà messa a disposizione di tutti i BMW M.C.F e provvedesse al pagamento mediante gli strumenti elettronici previsti, la Federazione è autorizzata a trattenere la propria quota di spettanza proporzionale di cui al precedente comma 1, in forza di mandato all'incasso contenuto nel singolo statuto nel BMW M.C.F. con obbligo di rendiconto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1713 c.c.. In tal caso, invierà al singolo BMW M.C.F. report contenente le risultanze dei pagamenti avvenuti ed una ricevuta per la quota direttamente trattenuta.-----

3. Qualora la quota di iscrizione annuale non venga pagata secondo le modalità di cui al precedente comma 1, il BMW M.C.F. ritardatario sarà invitato a versarne l'importo. Finché non avrà soddisfatto il proprio debito nei confronti della Federazione il BMW M.C.F. non potrà partecipare alle attività della Federazione ed usufruire delle agevolazioni riservate ai BMW M.C.F..-----

Il BMW M.C.F. che sia in ritardo di oltre un anno nel pagamento delle quote nei confronti della Federazione verrà escluso ai sensi dell'articolo 9 lettera b).-----

4. La quota di iscrizione annuale si intende per anno solare ed è indivisibile.-----

5. In caso di aumento della quota di iscrizione annuale o di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, i BMW M.C.F. che non intendano aderirvi hanno il diritto a recedere dalla Federazione nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.-----

Art. 9 PERDITA DELLA QUALITÀ DI BMW M.C.F.-----

La qualità di BMW M.C.F. si perde:-----

a) per recesso. Il BMW M.C.F. che intende dimettersi deve, pena la nullità, comunicare il proprio recesso per lettera raccomandata a.r., PEC o fax al Consiglio Direttivo della Federazione entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno o nel minor termine stabilito dall'articolo 8 punto 5; il recesso ritualmente e tempestivamente notificato avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo;-----

b) per esclusione. Il Consiglio Direttivo della Federazione, qualora rilevi che un BMW M.C.F. risulti moroso nei confronti della Federazione ai sensi del precedente articolo 8 per debiti maturati nel corso dell'anno precedente inviterà il BMW M.C.F. ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, regolarizzando il proprio rapporto. Decorso detto termine, il BMW M.C.F. si considera automaticamente escluso.--

c) per radiazione. Il Consiglio Direttivo della Federazione, qualora vi fossero gravi ragioni tali da minare il buon nome della Federazione o l'immagine del brand BMW, ovvero

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "COMITATO MILANESE" at the top and "BMW M.C.F." at the bottom, with a star in the center. The signature is a cursive scribble that covers most of the stamp.

sorgessero situazioni tali da rendere incompatibile la permanenza del BMW M.C.F. all'interno della Federazione, provvederà ad emettere un provvedimento di radiazione. Il BMW M.C.F. radiato perderà ogni diritto nei confronti della Federazione, compreso il diritto alla ripetizione della quota di iscrizione già versata.

Art. 10 RIAMMISSIONE DELL'EX BMW M.C.F.

I BMW M.C.F. che abbiano cessato di appartenere alla Federazione, qualora intendano rientrarvi, sono soggetti a tutte le formalità di ammissione e dovranno versare nuovamente la quota di iscrizione annuale.

Art. 11 SUPPORTO GESTIONALE/AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITA' FEDERALI

La Federazione affiderà parte delle attività federali in ambito gestionale/amministrativo ad una agenzia organizzativa che sarà nominata con il supporto e secondo i criteri del processo di acquisto di BMW Italia S.p.A., la quale ne sosterrà in parte i costi, secondo la propria disponibilità di budget ed a proprio insindacabile giudizio (di seguito "Agenzia").

L'Agenzia avrà i compiti di:

- creare e gestire la piattaforma online di cui all'art. 8.2, quale punto di aggregazione della Federazione e condivisione contenuti tra i BMW M.C.F.;
- organizzare eventi a coinvolgimento nazionale degli associati dei BMW M.C.F.;
- proporre convenzioni riservate ai BMW M.C.F. e partnership favorevoli allo scopo associativo;
- supportare dal punto di vista gestionale la Federazione, coordinando le riunioni del Consiglio Direttivo e convocando l'Assemblea;
- fornire supporto amministrativo alla Federazione.

Per tali attività, la Federazione provvederà a corrispondere all'Agenzia il compenso che sarà concretamente definito tra le dette parti al momento dell'incarico.

-----Titolo III-----

-----DEGLI ORGANI FEDERALI-----

Art. 12 ORGANI FEDERALI

Sono organi della Federazione «BMW Motorrad Federclub Italia»:

- a) l'Assemblea dei BMW M.C.F.;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche Federali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, neppure al rimborso delle spese anche se documentate e/o giustificate.

-----Titolo IV-----

-----DELL'ASSEMBLEA FEDERALE DEI BMW M.C.F.-----

Art. 13 DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la

universalità dei BMW M.C.F. e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono vincolanti per tutti i BMW M.C.F., ancorché assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee con diritto di voto tutti i BMW M.C.F. nella figura del loro legale rappresentante.

Ciascun BMW M.C.F. ha diritto di farsi rappresentare da altro BMW M.C.F. mediante regolare delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un BMW M.C.F. non possono essere più di 1 (una).

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 31 (trentuno) marzo, mediante avviso, da recapitarsi a tutti i BMW M.C.F. almeno 15 giorni prima della convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei BMW M.C.F. per lettera - da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica.

L'Assemblea Ordinaria provvede:

a) all'esame ed alla approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo;

b) all'elezione del Consiglio Direttivo;

c) a ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali contributi straordinari da richiedere ai singoli BMW M.C.F.;

d) a quanto altro rientri nella ordinaria amministrazione della Federazione che sia sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Art. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, quando lo ritenga necessario, mediante avviso da recapitarsi a tutti i BMW M.C.F. almeno 15 giorni prima della convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei BMW M.C.F. per lettera - da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica.

L'Assemblea Straordinaria delibera:


a) sulle modificazioni dello Statuto della Federazione;

b) su eventi eccezionali;

c) sulla messa in liquidazione e scioglimento della Federazione.

Art. 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei BMW M.C.F. aventi diritto di voto, e delibera



maggioranza semplice dei presenti.-----
Trascorsa un'ora dall'ora originariamente stabilita per la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero di BMW M.C.F. presenti o rappresentati, deliberando a maggioranza semplice dei presenti.-----

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei BMW M.C.F. aventi diritto di voto.-----

Trascorsa un'ora dall'ora originariamente stabilita per la prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero di BMW M.C.F. presenti o rappresentati.-----

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con le seguenti maggioranze:-----

1. per le delibere concernenti i punti a) e c) dell'articolo 15 è sempre richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei BMW M.C.F. aventi diritto di voto.-----

2. per le delibere concernenti il punto b) dell'articolo 15 è sempre richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei BMW M.C.F. aventi diritto di voto.-----

Art. 17 CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEGLI BMW M.C.F.-----

L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più Consiglieri o da un gruppo di almeno un terzo dei BMW M.C.F..-----

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da un gruppo di almeno tre quarti dei BMW M.C.F..-----

Art. 18 VOTAZIONI-----

Ogni BMW M.C.F. ha diritto a votare purché lo stesso sia in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale alla Federazione ai sensi dell'Articolo 8. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Nel caso in cui l'Assemblea o il Consiglio Direttivo richiedessero lo scrutinio segreto, l'Assemblea procederà alla nomina di due scrutatori tra i BMW M.C.F. presenti.-----

In caso di parità di voti, l'Assemblea procede immediatamente ad una seconda votazione.-----

Art. 19 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere la discussione. Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla stessa tra i rappresentanti dei BMW M.C.F. presenti o nominato fra terze persone.-----

I verbali delle Assemblee devono essere trascritti in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.-----

-----**Titolo V**-----

-----DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Art. 20 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri (il Presidente e sei Consiglieri); uno dei componenti è indicato a insindacabile discrezione di BMW Italia S.p.A., la quale potrà rimuoverlo e sostituirlo in ogni momento; i restanti sei membri vengono eletti dall'Assemblea tra i Presidenti in carica dei BMW M.C.F.-----

Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegna le cariche agli altri Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti ai sensi di Statuto possono essere esercitati dal Vice Presidente.-----

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica due anni e dopo due mandati non saranno più rieleggibili.-----

Il membro del Consiglio Direttivo indicato da BMW Italia S.p.A. avrà diritto di veto su ogni delibera che coinvolga decisioni in merito all'esecuzione di attività della Federazione che possano risultare lesive del buon nome e dell'immagine del brand BMW, ovvero l'utilizzo del marchio e/o del logo BMW, nonché sulle modifiche che il Consiglio Direttivo avesse a deliberare in relazione al seguente Articolo 25, lettere b), c) e d). Il predetto membro indicato da BMW Italia S.p.A. sarà inoltre il rappresentante unico di Federclub in ambito BMW Clubs Europa.-----

Detto membro, in caso di impedimento, potrà delegare a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo un referente interno a BMW Italia S.p.A. che avrà gli stessi poteri. In ogni caso esso a sua insindacabile discrezione, potrà farsi coadiuvare e far presenziare un rappresentante di BMW Italia S.p.A. alle riunioni del Consiglio Direttivo sui temi che riterrà di interesse.-----

Qualora un membro eletto del Consiglio Direttivo cessi di essere Presidente del BMW M.C.F. di appartenenza, cesserà automaticamente e con effetto immediato la propria carica all'interno del Consiglio stesso e, pertanto, occorrerà provvedere alla sua sostituzione ai sensi di quanto previsto nel successivo art. 21.-----

Art. 21 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI-----

Qualora uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, dovessero cessare di fare parte del Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio Direttivo stesso completare, mediante cooptazione tra i non eletti che hanno ricevuto il maggior numero dei voti nella precedente Assemblea elettiva.-----

I Consiglieri così cooptati restano in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.-----

Qualora, nel corso dell'anno, il Consiglio Direttivo perdesse, per qualsiasi ragione, più della metà dei suoi membri, dovrà immediatamente essere convocata dall'Assemblea del



BMW M.C.F. per la nomina dell'intero Consiglio che sarà composto come previsto nel precedente articolo 20.-----

In caso di vacanza della carica di Presidente della Federazione, il Vice Presidente lo sostituirà sino all'Assemblea ordinaria indetta allo scopo della ratifica della nomina del nuovo Presidente designato come previsto nel precedente articolo 20.-----

Art. 22 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Al Presidente spetta la rappresentanza della Federazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, nonché la firma Sociale.-----

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e firma i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei BMW M.C.F..-----

Art. 23 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Consiglieri per lettera - da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica - almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio.-----

Art. 24 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO-----

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio. E' ammessa la rappresentanza solo per il membro di BMW Italia ex art. 20.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente.-----

Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in apposito Libro firmato dal Presidente e dal Segretario.-----

Art. 25 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere in merito alla realizzazione dello Scopo Federale.-----

Esso, tra l'altro:-----

a) provvede alla redazione del programma della Federazione, sulla base delle indicazioni ricevute dai BMW M.C.F. e linee approvate dalla Federazione;-----

b) redige un Regolamento della Federazione e delibera sulle successive modifiche dello stesso e su quanto necessario per il funzionamento della Federazione;-----

c) supervisiona sul rispetto da parte dei BMW M.C.F. dello statuto che gli stessi dovranno inderogabilmente adottare per entrare a far parte della Federazione, provvedendo ad eventuali emendamenti, ove ritenuto necessario, e comunque coerentemente e nel pieno rispetto dei principi previsti dal presente Statuto;-----

d) redige il rendiconto d'esercizio ed il rendiconto preventivo;-----

è delibera sull'ammontare della quota d'iscrizione annuale e degli eventuali contributi speciali dovuti dai BMW M.C.F., in occasione di manifestazioni particolari, questi ultimi da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;-----

2. decide sulle domande di ammissione alla federazione dei BMW M.C.F. Ordinari;-----

3. prende le iniziative necessarie a favorire la partecipazione dei BMW M.C.F. alle attività della Federazione;

4. delibera in merito agli oneri di spesa in relazione agli eventi ed alle manifestazioni previsti, nei limiti del patrimonio sociale (fondo comune) di cui all'Articolo 3.-----

Il Consiglio può istituire commissioni di lavoro che possano coinvolgere anche i BMW M.C.F. nominando un responsabile che, ove richiesto, può partecipare alle adunanze del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio, inoltre, può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.-----

-----Titolo VI-----

-----DELL'ESERCIZIO SOCIALE E DEL RENDICONTO-----

Art. 26 ESERCIZIO FEDERALE - RENDICONTO-----

L'esercizio federale coincide con l'anno solare. Il rendiconto di esercizio, con la relazione del Consiglio Direttivo, nonché il rendiconto preventivo devono essere depositati nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono quello in cui l'Assemblea è stata indetta affinché i BMW M.C.F. che hanno diritto a parteciparvi possano prenderne visione.-----

-----Titolo VII-----

-----DELLO SCIoglimento-----

Art. 27 NOMINA DEL LIQUIDATORE-----

Con la delibera di scioglimento, adottata con le modalità previste dall'articolo 15 del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e delibera in merito alla destinazione, sempre a favore di Enti o Associazioni con finalità analoghe, delle attività Federali residue dopo l'avvenuta estinzione delle passività.--

-----Titolo VIII-----


-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

Art. 28 CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i BMW M.C.F. sulla validità, sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente Statuto ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto federale instaurato tra le parti, ivi comprese quelle tra BMW M.C.F. e Federazione, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, sarà sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti in contrasto.-----

In caso di disaccordo circa la nomina dell'arbitro unico la controversia sarà sottoposta al giudizio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai predetti due ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti, entro



venti giorni dalla nomina del secondo di essi dal presidente "pro-tempore" del Tribunale di Verona, il quale nominerà anche l'Arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione della nomina dell'Arbitro designato dalla parte che promuove l'arbitrato.-----

Ove le parti contendenti siano tre o più, e non si raggiunga l'accordo circa la nomina dell'arbitro unico, il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse, o, in difetto di accordo, entro venti giorni dalla data di richiesta di arbitrato proposta da una di esse, dal Presidente "pro-tempore" del Tribunale di Verona su istanza della parte più diligente, intimata le altre.-----

Il terzo arbitro nominato dai primi due o dal Presidente del Tribunale di Verona assume la Presidenza del Collegio.-----

Le comunicazioni circa la nomina degli arbitri devono avvenire mediante lettera raccomandata o notifica.-----

Appena accettata la nomina, l'arbitro o il Presidente del Collegio è tenuto a convocare le parti di persona entro 30 (trenta) giorni per un tentativo di conciliazione. Non riuscendo il tentativo, l'arbitro o gli arbitri danno inizio al procedimento.-----

L'arbitro o gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto degli artt. 816 e seguenti del C.P.C. (Codice di Procedura Civile).-----

La sede dell'arbitrato è presso il presidente del collegio e/o scelto dall'arbitro unico o dagli arbitri.-----

L'arbitro o gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'accettazione o dall'ultima accettazione.-----

L'arbitro o gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo il principio della soccombenza.-----

Art. 29 DISPOSIZIONI FINALI-----

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle altre Leggi Speciali.-----

Firmato:-----

Riccardo Berardi-----

Mauro Crisante-----

Andrea Ferrari-----

Roberto Frigerio-----

Gianluca Paternostro-----


Antonino Puleo-----

Mauro Pusceddu-----

Stefano Zecchini-----

CLARA TABACCHI Notaio Sigillo.-----

La presente copia xerografica, composta
di ~~SEI~~ SEI fogli per ~~TRE~~ TRE facciate, è conforme
all'originale firmato come per legge e si
rilascia per uso CONSENTITO
San Donato Milanese, 11 FEBBRAIO 2016



ente
nche
alla
alla
nato

unga
egio
di
rdo,
rato
del
nte,

del

nire

del
30
Non
izio

nel
di

e/o

nel
o

alla
ipio

vano
eggi

